

**Unione dei Comuni della Valconca
Provincia di Rimini**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Zonizzazione del Centro cittadino
- Art. 4 - Procedure
- Art. 5 - Durata e rinnovo delle concessioni permanenti
- Art. 6 - Revoca e sospensioni delle concessioni
- Art. 7 - Titolo Autorizzativo edilizio
- Art. 8 - Dimensioni e collocazione
- Art. 9 - Pubblicità sui dehors
- Art. 10 - Collocazione in aree soggette a tutela
- Art. 11 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi dei dehors
- Art. 12 - Occupazioni e tipologie dehors nel periodo invernale
- Art. 13 - Manutenzione dei dehors
- Art. 14 - Obblighi dei titolari della concessione
- Art. 15 - Attività non consentite
- Art. 16 - Vasi e fioriere su aree pubbliche
- Art. 17 - Piani d'ambito
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Disciplina transitoria
- Art. 20 - Disposizioni finali

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo (stagionale) o permanente di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”.

Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:

- a. ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;
- b. garantire decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza e di qualificazione funzionale e formale dell'ambiente cittadino;
- c. specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorarne il loro inserimento ambientale, in armonia con gli elementi di arredo urbano;
- d. concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio con un inserimento equilibrato degli spazi aperti per incentivare l'attrazione, l'aggregazione ed il ritrovo ricreativo;
- e. concorrere alla promozione dell'offerta turistica e commerciale.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- “*suolo pubblico*” o “*spazio pubblico*”: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.
- “*occupazione a titolo temporaneo o stagionale*”: la concessione di suolo pubblico con durata non superiore a mesi 6 (sei) compresi i tempi di montaggio e smontaggio. In quanto precari ed amovibili, le realizzazioni, oggetto della concessione, non devono essere funzionali a supplire a carenze strutturali dei locali di pubblico esercizio.

- “*occupazione a titolo permanente*” la concessione di suolo pubblico con durata pluriennale senza soluzione di continuità temporale.
- “*dehors*” l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio o ad una attività artigianale. I dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

L’allestimento dei dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini, sedie e sedute, ombrelloni, tende/pergotende, strutture coperte, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali ed altri elementi accessori.

Ciascun Comune, in relazione alle peculiarità del territorio, descriverà le caratteristiche tipologiche delle strutture e il corretto inserimento di tali strutture nel contesto cittadino allo scopo di migliorare l’arredo e l’immagine urbana del proprio territorio: tali contenuti saranno ricompresi in una apposita sezione che dovrà essere approvata dal Comune, insieme al presente Regolamento.

La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il dehor non costituisce superficie né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e alle vigenti norme in materia, in quanto non comporta durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. I dehors sono soggetti alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di interventi edilizi stagionali o temporanei.

L’installazione dei dehors non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie.

ART. 3

ZONIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO

Considerata la diversità del tessuto urbano ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici i Comuni individueranno cartograficamente la ripartizione del territorio per zone omogenee (es. zone centrali, storiche, di shopping, periferiche ecc.): tale elaborato sarà allegato al presente Regolamento e oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale.

ART. 4

PROCEDURE

Al fine del rilascio dell’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, l’interessato ha l’obbligo di presentare al SUAP dell’Unione della Valconca, apposita domanda in bollo tesa ad ottenere la preventiva concessione di occupazione del suolo pubblico. Alla domanda, che dovrà pervenire per PEC o tramite l’utilizzo della piattaforma informatica *impresainungiorno*, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria in scala non inferiore ad 1:100 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata (presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, incroci, chiusini per sottoservizi, ...);
- b) planimetria in scala non inferiore ad 1:50 nella quale sia indicata la superficie richiesta e le caratteristiche della struttura comprendendo tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico. Dovranno essere rappresentate altresì le piante, i prospetti e le sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti;
- c) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;
- d) nulla osta del proprietario o dell'amministratore o dei titolari degli esercizi adiacenti qualora l'area da occupare sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;
- e) apposita dichiarazione in cui l'interessato si impegni al rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- f) dichiarazione inerente l'impegno a produrre apposita fidejussione a garanzia degli eventuali danni e per sostenere i costi dell'eventuale rimozione coattiva nei casi previsti dal presente Regolamento;
- g) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria dovuti al SUAP dell'Unione della Valconca per il rilascio della concessione o per la voltura di concessione esistente e dichiarazione in merito all'impegno a corrispondere quanto dovuto al Comune per il canone di occupazione del suolo pubblico.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo può determinare, in relazione alla tipologia del "dehor", l'improcedibilità dell'istanza.

Tale documentazione costituirà presupposto e parte integrante del provvedimento di concessione.

Ulteriore documentazione può essere necessaria in ragione del tipo di intervento qualora sia da verificare contestualmente la vincolistica in materia monumentale e sismica.

Il SUAP, presentata la domanda e la documentazione di cui sopra, provvederà ad istruire la pratica avviando, ricorrendone i presupposti, i sottoprocedimenti che possono interessare a seconda dei casi gli uffici della Polizia Municipale per gli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità, dell'ufficio Tributi per quanto riguarda la quantificazione del canone, dell'ufficio Lavori Pubblici per ciò che attiene alla compatibilità con il patrimonio e sottoservizi e al SUE per le competenze in materia edilizia, sismica e monumentale.

Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere oltre il quale il SUAP può decidere se prescindere o se sia opportuno convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seg. della Legge 241/1990.

La concessione dovrà essere rilasciata dal SUAP entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine potrà essere sospeso per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di certificazioni e/o integrazioni documentali.

Il richiedente, terminati i lavori di installazione del dehors, dovrà presentare al SUAP la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori allegando idonea documentazione fotografica e, qualora presenti, le certificazioni di conformità degli impianti.

Il SUAP può disporre i controlli di merito.

ART. 5

DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI PERMANENTI

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per dehors è rilasciata per una durata fino a 3 anni e non è soggetta a rinnovo tacito.

La richiesta di rinnovo dovrà essere supportata da una documentazione fotografica completa che attesti la corrispondenza del dehors al progetto autorizzato e alla sua corretta manutenzione.

Nel caso in cui la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali ivi collocati dovranno essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgombrata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

Il suolo deve essere lasciato libero con effetto immediato e comunque entro 30 giorni da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

In mancanza l'Ente tratterà la fidejussione prestata fatti salvi danni di maggiore entità e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 6

REVOCA E SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal vigente ordinamento.

La concessione può essere altresì revocata o sospesa, senza nulla pretendere da parte del titolare dell'autorizzazione, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a. quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. quando la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo alle persone e/o cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d. qualora vengano a mancare le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- e. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;

- f. in ogni caso venga rilevato il mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- g. qualora l'Amministrazione, per ragioni di interesse generale, richieda la rimozione del manufatto anche temporaneamente.

I provvedimenti di cui al punto precedente devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Il suolo deve essere lasciato libero con effetto immediato e comunque entro 30 giorni da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei casi in cui la proprietà su cui insiste l'occupazione debba effettuare interventi non realizzabili con soluzioni alternative.

In situazioni di pericolo per la pubblica incolumità i termini sono stabiliti nell'Ordinanza dell'Amministrazione.

Nei casi previsti dai punti b), c), d) del comma precedente la concessione potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa qualora sia necessario per realizzare interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 7

TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO

L'installazione di un dehor su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico è subordinata alla concessione all'occupazione di suolo che ne costituisce titolo legittimante nel rispetto delle norme vigenti.

La domanda dovrà essere presentata su supporto informatico, tramite PEC o piattaforma, al SUAP completa di tutti gli elaborati richiesti unitamente alla domanda di concessione di suolo pubblico.

Ottenuta l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nel caso sia necessario il titolo abilitativo edilizio, si dovrà provvedere al relativo deposito presso il SUAP secondo la normativa edilizia vigente.

Il progetto di dehor per il quale sia necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, verrà presentato al SUAP che provvederà in collaborazione con l'ufficio SUE comunale al successivo inoltro alla competente Soprintendenza.

L'eventuale diniego del titolo abilitativo deve avvenire con atto motivato quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. la richiesta non risulta conforme alle norme vigenti in materia;
- b. la richiesta non ottenga tutti gli atti di assenso degli Enti e degli Uffici competenti in merito;
- c. la richiesta contrasta con quanto disciplinato dal presente Regolamento o con le altre norme vigenti;
- d. l'Amministrazione sia a conoscenza di violazioni di diritti di terzi.

Qualora la concessione all'occupazione del suolo pubblico venisse revocata verrà meno anche l'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

Per i dehors che risultino difformi dai titoli abilitativi edilizi verranno attivate le procedure di legge e sottoposti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART.8

DIMENSIONI E COLLOCAZIONE

La superficie occupata dal dehor non può superare la superficie di somministrazione, con un minimo consentito di 15 mq..

I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione e alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali.

I dehors sono consentiti, in via generale, nelle seguenti collocazioni e con le seguenti tipologie:

- sul marciapiede prospiciente l'attività per una larghezza massima pari al fronte dell'esercizio sia in aderenza all'edificio sia nella parte esterna - verso strada - del marciapiede, purchè resti libero e transitabile il marciapiede per una larghezza minima di ml. 1,50;
- lungo le strade aperte al traffico, nella parte ordinariamente dedicata alla sosta, per una larghezza massima pari al fronte dell'esercizio ed una profondità tale da lasciare libera la sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli;
- nelle zone pedonali (vie e piazze) sulla parte più prossima all'esercizio per una larghezza massima pari al fronte ed una profondità massima tale da consentire la libera fruizione dell'area pedonale e la circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso.

E' consentita l'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce posti allo stesso livello, aree poste davanti ad ingressi condominiali), previo assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati. L'assenso rilasciato per le occupazioni permanenti dovrà essere riferito a tutta la durata delle stesse.

In tutti i casi la collocazione dei dehors viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative per il superamento delle barriere architettoniche.

Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati e collaudati per potere resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ...), in relazione al periodo stagionale utilizzato.

Devono essere di norma evitate interferenze con reti tecnologiche o elementi di servizio delle varie utenze che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (ad es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, segnaletica orizzontale e verticale, toponomastica, illuminazione, cestini, panchine, tabelloni, accessi pedonali o carrabili, aree parcheggio, ...). In ogni caso resta a carico del concessionario l'obbligo di rimuovere le strutture qualora sia necessario procedere con interventi manutentivi nei termini di cui all'art. 6.

ART. 9

PUBBLICITA' SUI DEHORS

Su elementi, strutture, arredi e accessori dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari non autorizzati.

Sono ammesse scritte informative che riportino il genere ed il nome dell'esercizio. In ogni caso sono vietati gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.

Le scritte saranno ammesse esclusivamente nei seguenti spazi:

- sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende e degli ombrelloni, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate;
- all'interno dei pannelli di delimitazione, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate.

Nel caso di variazione dell'insegna di esercizio di cui sopra o di richiesta di installazione di altri tipi di messaggi pubblicitari deve essere richiesta specifica autorizzazione. La variazione che non incide sullo schema (colori e carattere) dell'insegna è soggetta a mera comunicazione al Comune.

Ogni altro elemento inserito in maniera permanente all'interno del dehor segue, in analogia, le stesse regole valide per gli elementi di completamento e accessori descritti.

ART. 10

COLLOCAZIONE IN AREE SOGGETTE A TUTELA

Per la collocazione di dehors con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi di tutela competenti.

In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata al SUAP nell'ambito del procedimento unico.

ART. 11

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

Al rilascio dell'autorizzazione dei dehors il soggetto richiedente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo e degli eventuali danni arrecati al suolo pubblico, deve stipulare idonea garanzia fidejussoria, per un importo fissato in € 200 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal SUAP, acquisito il parere degli uffici competenti, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi e dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini e secondo le modalità indicati agli artt. 5 e 6 si procederà, in accordo tra Comune e Unione, allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fideiussoria.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti dovrà essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione.

Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature o al patrimonio pubblico, l'ufficio comunale Lavori Pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora, in conseguenza all'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito dal servizio comunale competente.

Il mancato ripristino o risarcimento del danno derivante dal dehor comporta l'incameramento della fidejussione ed è condizione per negare il rinnovo o il rilascio di nuova autorizzazione negli anni successivi.

ART. 12

OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEHORS NEL PERIODO INVERNALE

(DEHORS STAGIONALI)

Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel periodo compreso tra il 20 Ottobre e il 31 marzo, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- H max.: ml. 4;
- distanze dai confini di proprietà: rispetto del Codice Civile;
- distanze tra pareti finestrate: ml. 3;

L'installazione dei dehors di cui sopra sarà consentita nel periodo indicato previa ottenimento di idoneo titolo edilizio nel rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia vigenti.

I dehors di cui sopra dovranno rispettare le indicazioni tipologiche ed estetiche che i Comuni stabiliranno nella sezione apposita del Regolamento.

Al termine del periodo prescritto gli elementi laterali dovranno essere smontati o ridotti al fine di ricondurre il dehor alle tipologie consentite nel periodo estivo.

ART. 13

MANUTENZIONE DEI DEHORS

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica e strutturale. In caso di violazione, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Le eventuali fioriere dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in buone condizioni.

Non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

ART. 14

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE

Ai titolari della concessione è fatto obbligo:

- a) di installare esclusivamente gli arredi autorizzati curandone la manutenzione;
- b) di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area occupata;
- c) di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - 1) non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - 2) non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- d) di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
- e) di sorvegliare affinché:

- 1) sull'area occupata la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- 2) l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

ART. 15

ATTIVITA' NON CONSENTITE

Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici.

ART. 16

VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE

Coloro che intendono collocare temporaneamente fioriere sul suolo pubblico dovranno attenersi alle disposizioni che verranno indicate da ciascun Comune per il territorio di riferimento e che saranno contenute nella apposita sezione del presente Regolamento.

ART. 17

PIANI D'AMBITO

I Comuni potranno predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti.

ART. 18

SANZIONI

Fermo restando la decadenza della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e prescindendo da eventuali conseguenze di rilevanza anche penale, alle violazioni concernenti le difformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato in atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

In ogni caso alla violazione accertata mediante verbale di Polizia Municipale o verbali di sopralluogo, consegnerà il mancato rinnovo della concessione all'occupazione per l'annualità successiva.

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 19

DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai titolari di concessioni rilasciate negli anni precedenti è concesso un periodo per adeguare o sostituire gli arredi secondo quanto previsto nella sezione apposita del presente Regolamento. Allo scopo, entro il termine di tre mesi dalla delibera di consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, dovrà essere presentata una domanda di rilascio di nuova concessione.

Il mancato adeguamento entro i termini previsti, comporterà il mancato rilascio e/o la revoca della concessione.

Qualora le aree oggetto di richiesta di occupazione mediante dehors siano interessate da interventi di riqualificazione o progetti pubblici in approvazione sarà consentito, in deroga a quanto sopra disposto, l'adeguamento fino al termine dei lavori.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore, per le parti direttamente applicabili ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Unione, mentre, per le parti rimandate alla disciplina comunale, a seguito dell'esecutività della delibera di consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono per i dehors legati a specifiche attività ma si applicano anche a tutti gli elementi di arredo urbano posti su suolo pubblico da privati.

Sono esclusi dal presente Regolamento i gazebo e le strutture allestite in occasione di particolari manifestazioni o eventi da parte di enti, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti e similari per il tempo strettamente necessario.

La realizzazione dei dehors costituiti dai soli elementi di arredo (tavolini, sedie, fioriere), senza pedana e/o copertura è soggetta al solo provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico da presentarsi al SUAP nel rispetto delle disposizioni comunali in merito a collocazione, tipologie, materiali e colori.